



Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Cuneo



Camera di Commercio
Cuneo



LE NUOVE PROCEDURE PER LA PREVENZIONE INCENDI

D.P.R. 151 del 1 agosto 2011

*Manuale pratico
ad uso delle Aziende*



Associazione Albergatori Esercenti
Operatori Turistici
della Provincia di Cuneo



Confagricoltura
Cuneo

Confartigianato
CUNEO

CONFAPI
CUNEO
Piccola e Media Impresa
di Cuneo e Provincia

CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
PROVINCIA DI CUNEO

CONFCOOPERATIVE
CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE
Cuneo

CNA
Confederazione Nazionale dell'Artigianato
e delle Piccole e Medie Imprese
Associazione Provinciale di Cuneo

CONFINDUSTRIA CUNEO
Unione Industriale della Provincia

Il presente opuscolo è stato predisposto con il contributo di:

- COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CUNEO
- CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI CUNEO

Con la partecipazione di:

- ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ED OPERATORI TURISTICI
- COLDIRETTI
- CONFAGRICOLTURA
- CONFARTIGIANATO
- CONFAPI
- CONFCOMMERCIO
- CONFSCOOPERATIVE
- CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO
- CONFINDUSTRIA

Il presente opuscolo è stato realizzato da:

- | | |
|----------------------|---|
| – BERTOLOTTI Daniele | Confindustria – Cuneo |
| – CHIARI Alessandro | Confartigianato – Cuneo |
| – CORINO Fabrizio | Confcommercio – Cuneo |
| – DESDERI Danilo | Comando Vigili del Fuoco di Cuneo |
| – GUASCO Claudio | Associazione Albergatori ed Operatori Turistici – Cuneo |
| – MARIANO Gianni | Comando Vigili del Fuoco di Cuneo |
| – ORIGLIA Mauro | Comando Vigili del Fuoco di Cuneo |
| – PATERNÒ Gian Carlo | Comando Vigili del Fuoco di Cuneo |
| – STAITI Nicola | Comando Vigili del Fuoco di Cuneo |

Sul sito Internet del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco <http://www.vigilfuoco.it> sono disponibili la **raccolta normativa** alla pagina *Regolamento di Semplificazione D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151/ Circolari e decreti di Prevenzione Incendi* e la **modulistica** alla pagina *Modulistica di Prevenzione Incendi*.

Realizzato nel marzo 2012

INDICE

Presentazione del Comandante dei Vigili del fuoco	pag. 4
Presentazione del Presidente della CCIAA	pag. 5
Il D.P.R. 151/2011 – Le novità introdotte	pag. 7
Schema procedure prevenzione incendi	pag. 8
Attività categoria A	pag. 10
Attività categoria B	pag. 11
Attività categoria C	pag. 12
Regime transitorio: pratiche in corso e rinnovi	pag. 13
Elenco delle attività soggette al controllo da parte dei VVF	pag. 14
La valutazione del rischio incendio	pag. 28
Quali sono le misure di prevenzione incendi che si possono attuare?	pag. 30
Documenti da tenere in azienda a disposizione in caso di accertamento da parte degli Organi di Vigilanza	pag. 31

Come stabilito dalle normative vigenti (D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 139/2006) il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è unico organo competente nel campo della vigilanza antincendio per le attività lavorative.

Questo dovere istituzionale, impone e impegna le strutture del Comando a favorire un'azione divulgativa e informativa sul territorio in merito alle procedure e agli obblighi cui le aziende devono attenersi nel campo della Prevenzione Incendi, aggiornate e implementate con l'emanazione del nuovo D.P.R. 151 del 1 agosto 2011.

Ritengo che questo aspetto sia fondamentale per accompagnare il mondo produttivo a quella evoluzione culturale che permetta di raggiungere l'obiettivo della maggior sicurezza negli ambienti di lavoro.

Già dai primi mesi del mio insediamento presso questo Comando ho cercato di dare impulso a questi principi favorendo la redazione di una convenzione tra istituzioni e mondo imprenditoriale (convenzione firmata in data 2 dicembre 2011) che ha prodotto come primo frutto del suo lavoro il presente manuale informativo a disposizione di ogni imprenditore.

L'augurio che mi faccio è che questo risultato sia solo il primo e che altre iniziative possano essere prese nella direzione della massima informazione possibile al fine di aiutare le imprese ad applicare quelli che sono gli obblighi di legge nel campo della sicurezza antincendio.

Ermanno Andriotto
Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Cuneo

Regole che si inseguono, cambiano e, talvolta, si intersecano; difficoltà nell'interpretarle in maniera corretta e nell'essere costantemente in regola, incertezze e timori da parte degli imprenditori.

L'ampia e articolata normativa per la prevenzione antincendio, sancita dal decreto 151 del 1° agosto 2011, è oggetto di questa pubblicazione, stilata dai Vigili del fuoco di Cuneo ed edita dalla Camera di commercio.

L'obiettivo è fornire indicazioni chiare su ciò che occorre porre in atto, con diversificazioni a seconda della categoria di appartenenza, vale a dire le attività più semplici, quelle con livello di complessità articolato ed, infine, le più complesse. C'è la norma e sono noti gli indirizzi operativi. Si tratta di conoscerli e metterli in pratica.

Questo lo scopo del manuale di cui l'ente camerale, sensibile alle problematiche degli imprenditori economici ai vari livelli, vuole favorire la diffusione. Da sempre, infatti, la Camera di commercio è a fianco degli operatori economici per supportarli nelle diverse operazioni in cui si articola la vita di impresa, favorendo ogni iniziativa mirata all'informazione e alla corretta conoscenza delle normative da rispettare.

L'opuscolo, nato anche dalla collaborazione con le associazioni di categoria, cerca di fare chiarezza in un settore che, spesso, mette in difficoltà i titolari delle realtà aziendali e lo fa in modo chiaro ed esaustivo, elencando le procedure da seguire e i documenti da tenere a disposizione in caso di accertamento da parte degli organi di vigilanza. Sottolinea, inoltre, come tutto ciò che viene progettato e realizzato ai fini della sicurezza antincendio non vada ridotto a una serie di incombenze da svolgere e accantonare, ma richieda manutenzioni costanti e verifiche di efficienza: un'attenzione continua, l'impegno da perseguire se si vuole operare in sicurezza.

Ferruccio Dardanello

Presidente Camera di commercio Cuneo



Il D.P.R. 151/2011 Le novità introdotte

La vecchia disciplina (D.P.R. n. 37/1998) disponeva che tutte le attività soggette alla visita e ai controlli dei Vigili del Fuoco fossero trattate alla stessa maniera e, dunque, dovessero ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per poter essere avviate. Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi erano elencate nel D.M. 16.02.1982.

Il nuovo regolamento emanato con il D.P.R. 151/2011 semplifica gli adempimenti e prevede procedure diverse sulla base della complessità delle attività. Infatti, secondo il principio della PROPORZIONALITÀ, le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie in funzione del livello di rischio:

Categoria "A"

Attività contraddistinte da un limitato livello di complessità e dalla presenza di regole tecniche di riferimento. (Ad es. alberghi tra 25 e 50 posti letto, aziende e uffici che hanno tra 300 e 500 persone presenti, autorimesse tra 300 mq e 1.000 mq, impianti termici tra 116 kW e 350 kW, strutture sanitarie tra 25 e 50 posti letto, ecc.).

Categoria "B"

Attività caratterizzate da una media complessità (ad es. alberghi tra 50 e 100 posti letto, le strutture sanitarie tra 50 e 100 posti letto, locali per la vendita tra i 600 e i 1.500 mq, aziende e uffici tra 500 e 800 persone, autorimesse tra 1.000 e 3.000 mq, ecc.) e le attività che non hanno regole tecniche di riferimento.

Categoria "C"

Attività contraddistinte da alto rischio e da elevata complessità tecnico-gestionale. (Ad es. centrali termoelettriche, teatri e studi televisivi con più di 100 persone presenti, strutture sanitarie e alberghi con oltre 100 posti, aziende e uffici con oltre 800 persone presenti, gli edifici con altezza antincendio di oltre 54 metri, le stazioni ferroviarie e metropolitane, ecc.).

Rispetto a prima le attività soggette ai controlli si riducono da 97 a 80 e, a seconda della categoria di appartenenza (A, B o C), sono previsti adempimenti diversi, in tutti casi in assenza di SCIA antincendio l'attività non può essere avviata:

Le attività di categoria A non devono richiedere l'esame del progetto, ma è sufficiente la presentazione della cosiddetta SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), che costituisce già atto autorizzativo ai fini antincendi. La SCIA antincendio presentata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011 non è da confondere con la SCIA edilizia!

Per le attività di categoria B e C permane invece l'obbligo di richiedere la *valutazione del progetto*, ottenuta la quale il titolare dovrà procedere necessariamente alla presentazione della SCIA antincendio, che come detto costituisce atto autorizzativo ai fini antincendi.

Per le sole attività di categoria C, a seguito di presentazione della SCIA antincendio, il Comando dei Vigili del Fuoco procederà *sistematicamente* ad effettuare i sopralluoghi di controllo che, in caso di esito positivo, produrranno come atto finale il rilascio del




Prevenzione incendi

Certificato di Prevenzione Incendi.

Il Comando dei Vigili del Fuoco ha tuttavia la facoltà di disporre controlli di prevenzione incendi, *a campione o a seguito di esposto o segnalazione*, anche per le altre tipologie di

attività (quindi appartenenti alle categorie A e B) ovvero anche per quelle non ricomprese nell'allegato I al DPR 151/2011, che risultano comunque assoggettate a regole tecniche e/o norme di prevenzione.



Le ulteriori novità introdotte dal nuovo regolamento si possono riassumere in:

- **Semplificazione dei rinnovi** – ovvero, alla scadenza del CPI, che ora è fissata in 5 anni o 10 anni in alcuni casi, non è più necessario richiederne il rinnovo, ma esso è sostituito dall'ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO, sotto forma di autodichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio;

- possibilità di richiedere il cosiddetto **NOF – nulla osta di fattibilità**, che costituisce un esame preliminare per progetti complessi, prima di richiedere la valutazione del progetto vero e proprio;
- possibilità di richiedere **verifiche in corso d'opera**, ovvero sopralluoghi da parte dei Vigili del Fuoco durante la fase dei lavori per avere un parere tecnico su quanto già realizzato e prima della presentazione della SCIA ANTINCENDIO.

Le attività esenti

Sono tutte quelle non presenti nell'Allegato I del nuovo Regolamento (D.P.R. 151/2011). Rispetto alla precedente normativa alcune attività, come ad esempio i vani ascensori, i montacarichi e gli stabilimenti per la produzione di pellicole cinematografiche con supporto infiammabile, sono state escluse perché considerate a basso rischio o, comunque, riconducibili ad altre tipologie di attività.

I nuovi limiti

Per alcune categorie, i limiti precedentemente fissati hanno subito variazioni. Queste modifiche hanno l'effetto di rendere assoggettate alcune attività prima esenti (es. aziende con persone tra 300 e 500 persone), e di rendere esenti alcune attività prima assoggettate (es. i locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 mq sono assoggettati solo se detengono quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg).

Le nuove attività assoggettate

Le nuove attività introdotte si riferiscono essenzialmente a:

- infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, grandi stazioni ferroviarie e marittime, interporti, grandi gallerie ferroviarie e stradali, metropolitane);
- attività a rischio specifico, quali quelle di demolizioni dei veicoli, frequentemente interessati da incendi di grandi dimensioni;
- grandi complessi terziari o per il terziario;
- strutture turistico-ricettive all'aria aperta come i campeggi e i villaggi turistici con capacità ricettiva superiore a 400 persone, residence, studentati, case per ferie, ecc. oltre 25 posti letto.

Sanzioni per mancati adempimenti

In caso di inottemperanza delle disposizioni tecniche e regolamentari di prevenzione incendi, sono previste sanzioni di natura penale, amministrativa e di interdizione dell'esercizio dell'attività.




ESEMPLIFICAZIONE DELLE NUOVE PROCEDURE

Categoria “A”, attività a basso rischio

Appartengono a questa categoria le attività che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento.


Procedura per le attività di **Categoria A**



Categoria “B”, attività a medio rischio

Appartengono a questa categoria le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio.

Procedura per le attività di Categoria B






Categoria “C”, attività a alto rischio

Nella Categoria C rientrano tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.


Procedura per le attività di **Categoria C**



Regime transitorio: pratiche in corso e rinnovi

Il D.P.R. 151/2011 ha apportato importanti novità per il rinnovo, nonché per la conclusione delle pratiche in corso.

La vecchia DIA antincendio è stata equiparata alla nuova SCIA antincendio, per cui le attività che nel passato avevano presentato istanza di sopralluogo e la DIA, ma non è stato ancora stato eseguito il sopralluogo di verifica per il rilascio del CPI, devono richiedere il rinnovo di conformità antincendio entro il 06/10/2016.





ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE

Si riportano di seguito le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, che conseguentemente sono soggette alle procedure di cui all'Allegato I del DPR 151/2011 e nelle quali possono indicativamente rientrare i vari settori produttivi.

N.	Attività
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nmc/h
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o combustibili con potenzialità superiore a 50 Nmc/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc
	b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg
4	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi
	a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 75 kg b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc
5	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica superiore o uguale a 3 mc
6	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
7	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624

AL CONTROLLO DA PARTE DEI VVF

Legenda:

 Settore Agricoltura

 Settore Commercio

 Settore Turismo, Ristorazione

 Settore Artigianato

 Settore Industria

Cat. A	Cat. B	Cat. C	Settori produttivi
-	-	Sì	  
-	Cabine fino a 2,4 MPa	Sì	
	Rivendite e depositi fino a 10 m ³	Impianti di riemp. depositi > 10 m ³	 
Dep. GPL fino 300 kg	Rivendite depositi GPL >300 fino 1000 kg e depositi gas infiammabili non GPL fino a 1000 kg	Imp. di riempim. Depositi > 1000 kg	    
-	Fino 2 m ³	Oltre 2 m ³	   
Depositi GPL fino 5 mc	Depositi gas non GPL fino a 5 m ³ Depositi GPL da 5 a 13 m ³	Depositi gas non GPL oltre 5 m ³ Depositi GPL oltre 13 m ³	    
-	Fino a 10 m ³	Oltre 10 m ³	 
Fino a 2,4 MPa, limitat.alle opere e impianti di trasp. di gas naturale a densità non sup. a 0,8	Oltre 2,4 MPa	-	
-	-	Tutti	

Cat. A	Cat. B	Cat. C	Settori produttivi
-	Tutti	-	
-	Fino a 10 addetti	Oltre 10 addetti	 
-	Fino a 50 m ³	Oltre 50 m ³	
-	Fino a 100 m ³	Oltre 100 m ³	
Liquidi > 65°C e capacità da 1 a 9 m ³	Capacità da 1 a 50 m ³ (esclusi A)	Capacità > 50 m ³	    
Contenitori distributori rimovibili e non carburanti max 9 m ³ e infiamm. > 65°C	Solo liquidi combustibili	Tutti gli altri	   
-	-	Tutti	   
-	Fino 25 addetti	Oltre 25 addetti	 
Fino a 10 m ³	Oltre 10 m ³ fino a 50 m ³	Oltre 50 m ³	 
-	-	Tutti	
-	-	Tutti	
-	Esercizi vendita prodotti declassificati in libera vendita	Esercizi minuta vendita classificata dal TULPS	
-	-	Tutti	



Prevenzione incendi

N.	Attività
20	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici
21	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili
22	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno
23	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo
24	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg
25	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg
26	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio
27	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
28	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
29	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè
30	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero
31	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg
32	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg
33	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg
34	Depositati di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
35	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg

Cat. A	Cat. B	Cat. C	Settori produttivi
-	-	Tutti	●
-	-	Tutti	●
-	-	Tutti	●
-	-	Tutti	●
-	-	Tutti	●
-	-	Tutti	●
-	-	Tutti	●
-	Depositi di cereali ed altre macinazioni fino a 100.000 kg	Mulini per cereali ed altre macinazioni, depositi > 100.000 kg	● ● ● ●
-	-	Tutti	● ● ● ●
-	-	Tutti	●
-	-	Tutti	●
-	-	Tutti	●
-	-	Tutti	●
-	-	Tutti	●
-	Fino a 50.000 kg	Oltre 50.000 kg	● ● ● ●
-	depositi fino a 20.000 kg	Tutti	●



Prevenzione incendi

N.	Attività
36	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m
37	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
38	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
39	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti
40	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg
41	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive
42	Laboratori per la realizzazione di attrezzature e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m ²
43	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg
44	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
45	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili
46	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
47	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg. Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 10.000 kg
48	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m ³

Cat. A	Cat. B	Cat. C	Settori produttivi
-	Fino a 500.000 kg	Oltre 500.000 kg	
-	Fino a 50.000 kg	Oltre 50.000 kg	
-	Fino a 10.000 kg	Oltre 10.000 kg	
-	-	Tutti	
-	-	Tutti	
Fino 25 persone presenti	Oltre 25 e fino a 100 persone presenti	Oltre 100 persone presenti	
	fino a 2.000 m ²	oltre 2.000 m ²	
-	Depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti produzione, lavorazione, rigenerazione, laboratori e depositi > 50.000 kg	
-	Depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti, impianti e depositi oltre 50.000 kg	
-	Fino a 25 addetti	Oltre 25 addetti	
-	Fino a 100.000 kg	Oltre 100.000 kg	
-	Fino a 100.000 kg	Oltre 100.000 kg	
-	Macchine elettriche	Centrali termoelettriche	 (In parte aggiornata)



Prevenzione incendi

N.	Attività
49	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW
50	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti
51	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti
52	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti
53	Officine per la riparazione di: – veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m ² ; – materiale rotabile tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m ²
54	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti
55	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m ²
56	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti
57	Cementifici con oltre 25 addetti
58	Pratiche di cui al D.Lgs. 230/95 s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del D.Lgs. 230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)
59	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n.1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
60	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione

Cat. A	Cat. B	Cat. C	Settori produttivi
Fino a 350 kW	Oltre 350 kw e fino a 700 kW	Oltre 700 kW	
-	Fino a 25 addetti	Oltre 25 addetti	
-	Fino 25 addetti. Laboratori art. oreficerie e argenteria fino a 50 addetti	Oltre 25 addetti. Laboratori art. oreficerie e argenteria oltre a 50 addetti	 (in parte nuova attività)
-	Fino a 25 addetti	Oltre 25 addetti	
-	a) Officine per veicoli a motore, rimorchi e carrozzerie fino a 1000 mq b) Officine materiale rotabile ferroviario e aeromobili fino a 2000 mq	a) Officine per veicoli a motore, rimorchi e carrozzerie sup. a 1000 mq b) Officine materiale rotabile ferroviario e aeromobili sup. a 2000 mq	 (in parte nuova attività)
-	Fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti	
-	Fino 5000 m ²	Oltre 5000 m ²	 (nuova attività)
-	Fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti	
-	-	Tutti	
-	Assoggettate a N.O. cat. B art. 29 D.Lgs. 230/95	Assoggettate a NO cat. A art. 28 D.Lgs. 230/95 e L.1860/62	
-	-	Tutti	
-	-	Tutti	



Prevenzione incendi

N.	Attività
61	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]
62	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: – impianti nucleari; – reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; – impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; – impianti per la separazione degli isotopi; – impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; – attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.
63	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito
64	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m ² . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti
68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto. Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ²
69	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico

Cat. A	Cat. B	Cat. C	Settori produttivi
-	-	Tutti	
-	-	Tutti	
-	Fino a 5000 kg	Oltre 5000 kg	   (attività aggiornata)
-	Fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti	 
-	Fino a 200 persone	Oltre 200 persone	  
Fino a 50 posti letto	Oltre 50 posti letto e fino a 100 posti. Strutture all'aperto campeggi, villaggi turistici, ecc.)	Oltre 100 posti letto	  (inserite nuove attività: residence, campeggi, B&B, villaggi turistici, ecc.)
Fino a 150 persone	Oltre 150 e fino a 300 persone	Oltre 300 persone	  (inseriti asili nido)
Fino a 50 posti letto. Strutture riabilitative, diagnostica strumentale e laboratorio fino a 1000 m ²	Fino a 100 posti letto. Strutture riabilitative, diagnostica strumentale e laboratorio oltre 1000 m ²	Oltre 100 posti letto	
Fino a 600 m ²	Oltre 600 m ² e fino a 1500 m ²	Oltre 1500 m ²	  



Prevenzione incendi

N.	Attività
70	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m ² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg
71	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
72	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato
73	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m ² , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità
74	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW
75	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m ²
76	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti
77	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m
78	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m ² ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee
79	Interporti con superficie superiore a 20.000 m ²
80	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m

Cat. A	Cat. B	Cat. C	Settori produttivi
-	Fino a 3000 m ²	Oltre 3000 m ²	 (attività aggiornata)
Fino a 500 persone	Oltre 500 e fino a 800 persone	Oltre 800 persone	
-	-	-	
-	Fino a 500 unità ovvero fino a 6000 m ²	Oltre 500 unità ovvero oltre 6000 m ²	 (nuova attività)
Fino a 350 kW	Oltre 350 kW e fino a 700 kW	Oltre 700 kW	
Autorimesse fino a 1000 m ²	Autorimesse oltre 1000 m ² e fino a 3000 m ² Ricoveri natanti ed aeromobili oltre 500 m ² e fino a 1000 mq	Autorimesse oltre 3000 m ² . Ricoveri natanti ed aeromobili oltre 1000 m ² . Depositi di mezzi rotabili	 (attività aggiornata)
-	Fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti	
Fino a 32 m	Oltre 32 m e fino a 54 m	Oltre 54 m	
-	-	Tutti	 (nuova attività)
		Tutti	
Tutte			



La valutazione del rischio incendio

(La sicurezza Antincendio nei luoghi di lavoro)

Indipendentemente dal fatto che una impresa rientri nel campo di applicazione delle attività soggette alla disciplina di prevenzione incendi, in presenza (di uno o più) lavoratori occorre tenere in considerazione gli adempimenti previsti dalle norme in materia di salute e sicurezza, ovvero il c.d. "TU Sicurezza" (d.lgs. 81/2008).

La norma prevede infatti un capitolo specifico nel documento di valutazione dei rischi, cioè "la valutazione del rischio incendio" con un apposito decreto ministeriale che ne disciplina i contenuti (d.m. 10/03/1998).

CONCETTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO


<p>OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI</p> 	<ul style="list-style-type: none">- Determinare i fattori di pericolo incendio.- Identificare le persone esposte al rischio d'incendio.- Valutare l'entità dei rischi accertati.- Individuare le misure di prevenzione e protezione.- Programmare le misure antincendio, ritenute più opportune.	
<p>1ª Fase</p>	<p>ANALISI DEI LUOGHI</p> 	<ul style="list-style-type: none">- Tipo di attività.- Sostanze e materiali utilizzati e/o depositati.- Caratteristiche costruttive dei luoghi di lavoro (strutture, percorsi esodo, lay-out aziendale, ecc.).
<p>2ª Fase</p>	<p>DETERMINAZIONE DEI FATTORI DI PERICOLO DI INCENDIO</p> 	<ul style="list-style-type: none">- Tipologia sostanze, materiali, prodotti infiammabili e/o combustibili presenti.- Possibili sorgenti di innesco (termiche, elettriche, scariche atmosferiche, macchine, ecc.).- Rischi accessori (sismicità, distanze di sicurezza, altre attività limitrofe, ecc.).- Persone esposte al rischio (affollamento, tipo di presenza, persone con mobilità limitata, età, provenienza, lavori in solitario, ecc.).

<p>3ª Fase</p>	<p>VALUTAZIONE DELL'ENTITÀ E LIVELLO DEL RISCHIO</p> 	<ul style="list-style-type: none"> – Stabilire le priorità di intervento privilegiando quelle ove si sono già presentate criticità. – Classificare l'attività in funzione del rischio di incendio. – Analizzare il rischio generale alla luce delle normative vigenti.
<p>4ª Fase</p>	<p>INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</p> 	<ul style="list-style-type: none"> – Eliminare i rischi o ridurli al minimo applicando le regole tecniche e le normative antincendio di riferimento. – Organizzare un efficiente sistema di vie di esodo ed emergenza. – Predisporre idonei sistemi di allarme atti a fornire una rapida segnalazione dell'incendio a tutte le persone presenti. – Prevedere idonei presidi antincendio in funzione dei rischi, delle persone e delle sostanze o prodotti presenti. – Assicurare una manutenzione programmata e regolare a tutti i sistemi di protezione attiva e passiva (idranti, estintori, uscite sicurezze, impianti emergenza, sistemi sicurezza, ecc.). – Garantire una adeguata formazione ed informazione ai lavoratori sul rischio incendio ed in particolare ai rischi presenti ed ai sistemi adottati per ridurre al minimo il rischio incendio.
<p>5ª Fase</p>	<p>PIANIFICAZIONE DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE</p> 	<ul style="list-style-type: none"> – Definizione dei compiti e ruoli per la corretta gestione delle emergenze (segnalazione ed allarme, chiamata di soccorso, utilizzo estintori, azionamento sicurezze, controllo finale, ecc.). – Prove di evacuazione periodiche. – Riesame della valutazione del rischio incendio a seguito di ogni evento ovvero periodicamente al fine di ridurne le criticità.

In sintesi la valutazione del rischio incendio costituisce l'elemento essenziale per la corretta scelta delle misure tecniche di prevenzione da attuare al fine di garantire la migliore strategia per tendere ad eliminare il rischio di incendio.



Quali sono le misure di prevenzione incendi che si possono attuare?



Tutto ciò che viene pensato, valutato, progettato, realizzato ai fini della sicurezza antincendio, ha un suo preciso scopo. Se non se ne garantisce la funzionalità mediante periodiche manutenzioni, verifiche della loro efficienza e se le maestranze non conoscono le esatte procedure da attuare... tutto ciò non è servito a nulla!

Documenti da tenere in azienda a disposizione in caso di accertamento da parte degli Organi di Vigilanza^(*)

- Copia della pratica di prevenzione incendi per le attività rientranti nell'elenco DPR 151/2011 completa di SCIA antincendio, Asseverazione e documenti allegati
- Copia del CPI per le attività rientranti nell'elenco DPR 151/2011 (Categoria C) in corso di validità
- Copia di tutte le dichiarazioni di conformità rilasciate dalle installatrici relative agli impianti elettrici, termici, distribuzione gas, canne fumarie, idrici antincendio, condizionamento, climatizzazione, complete degli allegati obbligatori (relazioni e visure camerali)
- Copia dei progetti relativi agli impianti tecnologici a firma di tecnici abilitati DM 37/2008
- Planimetrie indicanti le vie e percorsi di esodo (per aziende oltre 10 addetti ovvero ove richiesto per regola tecnica)
- Copia delle omologazioni ministeriali ovvero dichiarazioni CE, comprese le prove rilasciate dai laboratori autorizzati relativi a:
 - Porte ed infissi resistenti al fuoco
 - Arredi ed allestimenti (moquettes, sedili imbottiti, materassi, tendaggi, ecc.) nei casi prescritti
 - Strutture resistenti al fuoco
- Registro controlli periodici con indicazione dei controlli periodici di legge (estintori, idranti ed impianti spegnimento in genere, impianti rivelazione ed allarme incendio, impianti di ventilazio-

ne ed evacuazione fumo e calore, illuminazione di emergenza, ecc.) e verifiche della funzionalità ed efficienza delle misure passive (funzionalità chiusura porte tagliafuoco, fruibilità percorsi di esodo, presenza presidi antincendio, ecc.).

Per coloro che rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. 81/2008 oltre a quanto sopra elencato occorre sia disponibile:

- Documento di valutazione dei rischi (ovvero autocertificazione qualora ammessa) con particolare riferimento al rischio incendio
- Nomina del R.S.P.P. – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Visura camerale dalla quale emerge la figura del datore di lavoro
- Nomina ed incarico per la squadra addetti antincendio
- Nomina ed incarico per la squadra addetti al primo soccorso
- Piano di emergenza e di evacuazione (per aziende oltre 10 addetti)
- Documentazione attestante l'avvenuta formazione in materia antincendio, evacuazione e primo soccorso
- Copia omologazione impianto di messa a terra
- Documentazione attestante la verifica per le protezioni contro le scariche atmosferiche
- Copia denuncia INAIL impianti termici (potenzialità superiore a 35 kW)

Nota: il presente elenco è da intendersi indicativo e non esauriente

